

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Rettoriale 489

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" approvato con D.M. 30 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi "Link Campus University" emanato con D.P. n. 234 del 26 settembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi "Link Campus University", approvato dal Comitato Tecnico Ordinatore dell'Università degli Studi "Link Campus University" il 7 giugno 2012;
- VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi "Link Campus University" del 7 gennaio 2020 con la quale sono state approvate le modifiche al Codice Etico dell'Università degli Studi "Link Campus University";
- RITENUTO necessario modificare il suindicato Codice Etico dell'Università degli Studi "Link Campus University";

DECRETA

Art. 1

E' modificato il Codice Etico dell'Università degli Studi "Link Campus University" come da testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Codice Etico di cui all'art. 1 è pubblicato sul sito web dell'Università ed è affisso sulle bacheche di Ateneo.

Art. 3

Il Codice Etico di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web dell'Università e della affissione sulle bacheche di Ateneo.

Roma, 22 gennaio 2020

Il Rettore
Prof. Claudio Roveda

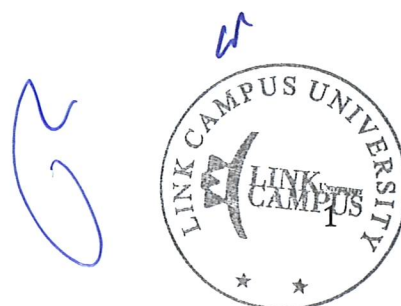
Claudio Roveda



CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Indice

Preambolo: Valori fondamentali e obiettivi.	2
PARTE I - Principi e regole di condotta generali	3
Art. 1 - Uso del nome e del logo dell'Università	3
Art. 2 - Uso delle risorse, delle strutture e dei servizi dell'Università	3
Art. 3 - Decoro dei luoghi di studio e di lavoro	3
Art. 4 - Doni e benefici	4
Art. 5 - Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione	4
Art. 6 - Molestie sessuali	4
Art. 7 - Molestie morali e <i>mobbing</i>	4
Art. 8 - Abuso della propria posizione	5
Art. 9 - Nepotismo e favoritismi	5
Art. 10 - Conflitto di interessi	5
Art. 11 - Proprietà intellettuale, plagio e proprietà industriale	6
Art. 12 - Igiene, salute e sicurezza	6
Art. 13 - Rispetto della riservatezza	6
Art. 14 - Rapporti con i fornitori	7
Art. 15 - Rapporti con enti esterni	7
Art. 16 - Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	7
Art. 17 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti e di Vigilanza	7
Art. 18 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	7
PARTE II - Attività didattica	8
Art. 19 - Principi generali	8
Art. 20 - Diritti e doveri degli studenti	8
ART. 21 - Diritti e doveri dei docenti	8
PARTE III - Attività di ricerca scientifica	9
Art. 22 - Principi generali	9
Art. 23 - Finanziamenti per la ricerca	9
Art. 24 - Conflitti di interesse nella ricerca scientifica	9
Art. 25 - Documentazione e pubblicazione dei risultati della ricerca scientifica	10
PARTE IV – Disposizioni finali e di attuazione	10
Art. 26 - Divulgazione del Codice etico	10
Art. 27 - Osservanza	10
Art. 28 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni	10
Art. 29 - Sanzioni	11
Art. 30 - Approvazione e successive modifiche e integrazioni	11
Art. 31 - Entrata in vigore	12



Preambolo: Valori fondamentali e obiettivi.

1. L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche LCU o l'Università) ha quale *mission* quella di promuovere la libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica e di porsi quale componente attivo della vita culturale italiana e internazionale. Essa si ispira ai principi e ai valori contenuti nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani e nella Costituzione della Repubblica Italiana, specialmente per quanto attiene alla tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) e della dignità umana (art. 3 Cost.), alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.), alla tutela della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.), sia come principi fondanti dell'istituzione universitaria, sia come strumenti orientati al perseguimento dell'uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.
2. LCU rispetta e promuove, altresì, i valori dell'onestà, della lealtà, dell'integrità morale, dell'equità, dell'imparzialità, della professionalità e della leale collaborazione.
3. LCU si qualifica come "comunità universitaria globale". Consapevole del necessario approccio internazionale alla formazione e dell'importanza di percorsi di studio altamente professionalizzanti e caratterizzati dall'apertura multi e transdisciplinare, si impegna a:
 - favorire lo sviluppo e la diffusione del sapere anche attraverso il dialogo fecondo con le diverse tradizioni culturali e religiose;
 - creare un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali fra docenti, studenti e personale tecnico-organizzativo;
 - aprire alla comunità scientifica internazionale;
 - educare ai valori fondamentali iscritti nella Costituzione italiana e nei Trattati europei ed internazionali sui diritti della persona e del cittadino.
4. Il presente Codice si applica ai docenti, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti di LCU e a coloro che, a vario titolo, operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture di LCU (comunità universitaria).
5. Il presente Codice etico (di seguito anche il Codice) ha lo scopo di assicurare che la condotta dei componenti della comunità universitaria sia conforme ai principi che presiedono all'attività di LCU.
6. Il Codice non pregiudica e non si sostituisce alla legge, ma si affianca alle disposizioni normative vigenti.
7. I destinatari del presente Codice non solo devono osservare i principi ivi contenuti, ma anche promuoverli, diffondendone la conoscenza ed esigendone il rispetto.
8. LCU, per garantire effettività ai principi e alle regole di condotta contenute nel Codice, attua forme di controllo adeguate, che siano anche trasparenti e previamente conosciute dai destinatari.
9. Il presente Codice è da considerarsi parte integrante del Modello di organizzazione e di gestione dell'Università.

PARTE I - Principi e regole di condotta generali

Art. 1 - Uso del nome e del logo dell'Università

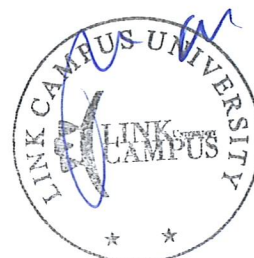
1. Tutta la comunità di LCU deve agire senza recare danno alla reputazione dell'Università, tutelandone il prestigio, l'immagine e il buon nome, salvo l'esercizio legittimo del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero.
2. A nessun componente della comunità universitaria è consentito:
 - utilizzare il nome dell'Università, e dei Dipartimenti e delle Scuole di appartenenza, il logo e i simboli ad essi afferenti per finalità diverse da quelle istituzionali, quali le pubblicazioni scientifiche, la presentazione di progetti di ricerca e dei relativi risultati, la partecipazione a convegni, seminari, e altre attività di divulgazione scientifica, salvo che ciò non sia espressamente, preventivamente e formalmente autorizzato dagli Organi competenti;
 - esprimere punti di vista strettamente personali in nome dell'Università.

Art. 2 - Uso delle risorse, delle strutture e dei servizi dell'Università

1. I componenti della comunità universitaria devono usare le risorse, le strutture e i servizi dell'Ateneo, in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta di LCU e nell'integrale rispetto dei limiti e delle modalità di utilizzo contenuti nel provvedimento di attribuzione.
2. A nessun componente della comunità universitaria è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie di LCU per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli istituzionali, qualora non espressamente, preventivamente e formalmente autorizzati.
3. Nella gestione delle proprie strutture l'Università si impegna ad assicurare la sostenibilità ambientale e la tutela del paesaggio, e la rimozione di ogni barriera architettonica che possa impedire o essere in qualsiasi modo d'ostacolo all'effettiva partecipazione ai corsi e alle prove d'esame, così come all'accesso a biblioteche, sale studio, mensa, servizi igienici e qualsiasi altro locale messo a disposizione da LCU.

Art. 3 - Decoro dei luoghi di studio e di lavoro

1. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto a conservare la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio utilizzandoli in maniera rispettosa; se investito di responsabilità istituzionale, è, altresì, tenuto a rilevare e denunciare l'inosservanza dei doveri di cui al presente articolo.



Art. 4 - Doni e benefici

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal richiedere e accettare ogni offerta di doni o benefici, così come danaro o altre utilità, per sé o per altri.
2. È consentito accettare le donazioni spontanee di volumi o altri strumenti di carattere scientifico, che siano comunque di modico valore e purché vengano messe a disposizione della comunità universitaria nei locali di LCU.

Art. 5 - Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

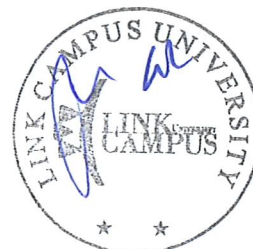
1. Tutti i componenti della comunità universitaria hanno diritto ad essere trattati con uguale considerazione e rispetto.
2. LCU ripudia ogni discriminazione, diretta o indiretta, in ragione dell'orientamento religioso, politico, culturale o sessuale, nonché dell'età, della lingua, dell'origine etnica o sociale, delle condizioni personali, fisiche, di salute e familiari, ivi inclusa la gravidanza.
3. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al secondo comma.
4. È compito dell'Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 6 - Molestie sessuali

1. LCU non tollera molestie di natura sessuale, in quanto lesive della dignità umana e assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Codice costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a carattere sessuale, che sia lesivo della dignità e/o della libertà di una persona e che abbia l'effetto di creare nel soggetto destinatario dell'atto o del comportamento una situazione di disagio.
3. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante della molestia sessuale.

Art. 7 - Molestie morali e *mobbing*

1. LCU non tollera ogni tipo di comportamento ostile, discriminatorio o vessatorio posto in essere nei confronti di un membro dell'Ateneo o degli studenti da parte di soggetti collocati in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanzia in forme di prevaricazione, persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare la mortificazione o l'emarginazione della persona e il degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la salute psicofisica, la professionalità o la dignità della persona.
2. LCU raccomanda, pertanto, a tutta la comunità universitaria di collaborare al mantenimento di un clima di rispetto reciproco della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e di essere di sostegno per chiunque volesse reagire ad una molestia subita.



3. Ai fini del presente Codice deve intendersi come “molestia” anche la creazione di un ambiente di lavoro e di studio ostile o di isolamento nei confronti di singoli o di gruppi, così come la interferenza ingiustificata con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui.

Art. 8 - Abuso della propria posizione

1. A nessun componente della comunità universitaria è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell’autorevolezza della propria posizione accademica o della circostanza di ricoprire uffici o incarichi allo scopo di trarne vantaggi, per sé o per altri, o per indurre o costringere altri membri dell’Università ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nelle funzioni istituzionali o attribuzioni cui essi sono preposti.

2. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all’acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.

Art. 9 - Nepotismo e favoritismi

1. LCU condanna fermamente ogni forma di favoritismo e di nepotismo, in quanto contrastanti con la corretta valorizzazione del merito, l’imparzialità, l’equità, l’onestà, l’integrità, la trasparenza, la professionalità e la libertà accademica, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell’Università di astenersi da tale costume.

2. Per favoritismo si intende il comportamento del componente della comunità universitaria che, approfittando della propria posizione, agevoli qualcuno indipendentemente dall’accertamento obiettivo delle sue qualità professionali e della carriera accademica. Il nepotismo costituisce un caso particolare di favoritismo in cui l’autore e i beneficiari del comportamento scorretto risultano legati da vincoli di parentela, di coniugio, di affinità entro il quarto grado o di stabile convivenza e/o da comuni condivisioni di particolari, rilevanti e significative situazioni personali di vita.

3. Ricorre nepotismo, con riferimento alla carriera accademica, quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti di procedure concorsuali o di selezione a vantaggio del coniuge, del convivente, o di un proprio parente o affine fino al quarto grado.

4. L’accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede comunque un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Art. 10 - Conflitto di interessi

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal porre in essere, o comunque agevolare, comportamenti che siano in conflitto di interessi con LCU.

2. Si ha conflitto di interessi quando l’interesse privato di un componente della comunità universitaria contrasta, anche solo potenzialmente, con l’interesse, non solo economico, dell’Università.

3. L’interesse privato può essere, oltreché quello immediato del componente della comunità universitaria, anche quello di un suo familiare, o di un terzo con il quale intrattenga rapporti di lavoro o di affari o qualsiasi altra relazione da cui possa trarre vantaggio.

4. Il componente della comunità universitaria che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo deve darne immediata notizia al Rettore e deve, in ogni caso, astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 11 - Proprietà intellettuale, plagio e proprietà industriale

1. I componenti della comunità universitaria devono osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale, plagio e proprietà industriale.
2. L'autore dell'opera di ingegno non può servirsene per usi privati.
3. Chi partecipa a un progetto di ricerca deve mantenere la riservatezza dei risultati raggiunti, fino a che non ne venga autorizzata la divulgazione dal coordinatore scientifico, o da altro soggetto a ciò preposto.
4. Ai fini del presente Codice, per plagio deve intendersi qualsiasi forma di indebita appropriazione della paternità di scritti, ricerche, progetti, scoperte, opere d'ingegno o idee appartenenti ad altri, da ritenersi aggravata se posta in essere abusando della propria posizione.

Art. 12 - Igiene, salute e sicurezza

1. L'Università, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia e si impegna a promuovere, diffondere e consolidare tra i propri componenti la "cultura della sicurezza", con adeguati programmi di informazione e formazione del personale dipendente.
2. LCU garantisce:
 - il continuo controllo e aggiornamento delle metodologie di lavoro – alla luce delle migliori tecnologie disponibili – in base ad un'analitica valutazione dei rischi;
 - le risorse necessarie a garantire l'igiene, la salute, la sicurezza all'interno dell'Ateneo;
 - la gestione rapida ed effettiva di situazioni di emergenza.
3. L'Università si affida, comunque, alla collaborazione di tutti i propri dipendenti e collaboratori, che, nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi e dei terzi.

Art. 13 - Rispetto della riservatezza

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a osservare le disposizioni normative vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza.
 2. In particolare, sono tenuti a:
 - rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette, sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo;
 - non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione a organi accademici;
 - consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.
 3. LCU assicura che i dati e le informazioni relative all'Università siano gestite attraverso i canali istituzionali, nel rispetto del segreto professionale e della salvaguardia delle informazioni riservate.
- In ogni caso, si astiene dal ricercare dati riservati, se non nel rispetto della normativa vigente, previo consenso espresso e informato del titolare.

Art. 14 - Rapporti con i fornitori

1. LCU intraprende e gestisce i rapporti con i fornitori di beni e servizi secondo i principi di trasparenza e correttezza.
2. I fornitori sono scelti applicando criteri obiettivi e imparziali, tra cui, esemplificativamente, la serietà professionale, l'affidabilità tecnica e creditizia, la qualità dei prodotti e dei servizi, assicurando comprovatamente il miglior rapporto qualità-costi e comunque garantendo il perseguimento del proprio vantaggio economico anche attraverso il ricorso a procedure comparative.
3. I rapporti con i fornitori sono gestiti con modalità omogenee, che assicurino a tutti i fornitori pari dignità, considerazione e opportunità.
4. Nell'ambito della previsione di pari condizioni di cui al precedente comma 3, al fine di evitare discriminazioni gestionali, la erogazione dei pagamenti dovrà tenere in dovuto conto la data di maturazione del credito vantato.

Art. 15 - Rapporti con enti esterni

1. LCU intrattiene rapporti con enti esterni, pubblici e privati, esclusivamente per scopi e finalità legittime e nel rispetto dell'indipendenza dell'istituzione universitaria.

Art. 16 - Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

1. L'Università non eroga alcun tipo di contributo, diretto o indiretto, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o qualsiasi altro organismo avente natura politica o sindacale, né singolarmente a loro rappresentanti o candidati.

Art. 17 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti e di Vigilanza

1. I rapporti di LCU con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti e di Vigilanza sono ispirati al principio di trasparenza e tenuti nel rigoroso rispetto della legge, della normativa di settore e dei regolamenti interni e sono riservati esclusivamente a soggetti individuati e autorizzati dagli organi di Ateneo, i quali svolgono la loro funzione sotto lo stretto controllo e coordinamento di questi ultimi.
2. I soggetti incaricati dalla Università di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza devono astenersi da qualunque tentativo di influenzarne le decisioni.
3. L'Università assicura la piena collaborazione con le Istituzioni pubbliche e le Autorità Garanti e di Vigilanza, che abbiano poteri ispettivi e svolgano indagini nei suoi confronti, evitando qualsivoglia ostruzionismo e fornendo la massima collaborazione anche attraverso dirette testimonianze o la tempestiva produzione di atti e documenti interni.

Art. 18 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. I componenti della comunità universitaria collaborano con l'Autorità giudiziaria e con i suoi delegati. A tal fine:
 - forniscono tutta la documentazione richiesta dall'Autorità giudiziaria o comunque utile alle indagini e agli accertamenti in corso;
 - si astengono dal rendere dichiarazioni false, reticenti e collaborano in maniera totale all'accertamento dei fatti oggetto della richiesta.

PARTE II - Attività didattica

Art. 19 - Principi generali

1. LCU si impegna a garantire il diritto allo studio, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento, operando per la valorizzazione del merito e per lo sviluppo e l'accrescimento personale, culturale, scientifico e professionale di ogni singolo studente.
2. LCU pone al centro della propria attività lo studente, mettendolo nelle condizioni di poter disporre e di usufruire dei migliori strumenti e materiali didattici funzionali al suo apprendimento.
3. LCU riconosce e attua i principi contenuti nello "Statuto dei diritti e doveri degli studenti universitari" del MIUR e ne tutela i diritti ivi contenuti.

Art. 20 - Diritti e doveri degli studenti

1. È diritto di ogni studente:

- essere valutato sia nei singoli esami di profitto che in sede di esame finale di laurea, secondo i criteri di correttezza, equità, riconoscimento del merito e valorizzazione delle eccellenze;
- avere un rapporto diretto con il corpo docente e con i loro assistenti, che consenta loro di essere ricevuti, seguiti nell'elaborazione di lavori intermedi e della tesi di laurea, e aiutati nel colmare eventuali lacune formative;
- avere forme di rappresentanza all'interno degli Organi di governo dell'Ateneo.

2. È dovere di ogni studente:

- rispettare l'istituzione universitaria, il corpo docente, il personale tecnico-amministrativo, e chiunque lavori o collabori a qualsiasi titolo con LCU;
- non danneggiare e avere la massima cura degli ambienti dell'Ateneo e fare un uso corretto dei materiali e degli strumenti a propria disposizione;
- partecipare alle attività didattiche, formative e di verifica con diligenza e impegno, attenendosi scrupolosamente alle regole poste dal docente e quelle afferenti l'organizzazione e la sicurezza delle strutture universitarie;
- provvedere al pagamento dei contributi universitari, nonché presentare dati reddituali e patrimoniali fedeli alle proprie condizioni;
- procedere con serietà, onestà e sincerità alle attività di valutazione della didattica
- impegnarsi nel rispetto dei principi del presente Codice etico.

ART. 21 - Diritti e doveri dei docenti

1. È diritto di ogni docente:

- godere delle migliori condizioni per lo svolgimento dell'attività didattica, avendo a disposizione le risorse necessarie e il supporto del personale tecnico-amministrativo.

2. È dovere di ogni docente:

- svolgere l'attività di insegnamento personalmente, con assiduità, regolarità e puntualità, fornendo, con tempestività e precisione, tutte le informazioni riguardo i programmi dei corsi, l'orario e l'organizzazione delle lezioni, le modalità di svolgimento degli esami e i relativi materiali didattici, e gli esiti delle valutazioni;

- svolgere gli esami di profitto nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni, con imparzialità libertà e serenità di giudizio;
- impegnarsi nel rispetto dei principi del presente Codice etico.

PARTE III - Attività di ricerca scientifica

Art. 22 - Principi generali

1. La ricerca scientifica è diritto e dovere di ogni docente. Il docente cura il lavoro e la crescita dei propri allievi.
2. L'attività di ricerca scientifica è libera e tende all'eccellenza, avendo quale obiettivo quello di aumentare la conoscenza del mondo scientifico e della società.
3. L'attività di ricerca può essere svolta singolarmente o in gruppo e, in questo caso, deve essere condotta nel rispetto della dignità, della libertà e della professionalità di tutti coloro che vi partecipano. In ogni fase della ricerca, il responsabile deve favorire un clima di collaborazione, riconoscendo e valorizzando il merito di ciascun ricercatore.
4. Ogni ricercatore svolge il proprio lavoro con diligenza e professionalità, attenendosi, nelle ricerche di gruppo, alle indicazioni del responsabile.
5. Tutti i docenti e i ricercatori hanno il dovere di essere costantemente aggiornati sulle normative che riguardano il proprio settore di ricerca, compresi i regolamenti interni dell'Ateneo, ivi comprese le modifiche nel tempo eventualmente intervenute.

Art. 23 - Finanziamenti per la ricerca

1. Qualunque forma di finanziamento per la ricerca deve essere acquisita nel rispetto della legge e dei regolamenti interni.
2. I fondi assegnati alla ricerca devono essere gestiti con efficienza e trasparenza al fine di garantirne la loro corretta destinazione secondo le disposizioni regolanti il finanziamento.
3. I docenti, i ricercatori e il personale comunque operante nella ricerca, si impegnano a rispettare le condizioni poste dagli enti finanziatori e a comunicare i risultati raggiunti e lo stato di progressione del progetto, ogni qual volta venga loro richiesto, predisponendo le rendicontazioni nel pieno rispetto delle norme contenute in ogni finanziamento.
4. Le previsioni di cui al precedente comma 3 sussistono anche nel caso di progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo.

Art. 24 - Conflitti di interesse nella ricerca scientifica

1. Docenti, ricercatori e tutti i soggetti comunque inseriti nei progetti di ricerca, devono evitare situazioni nelle quali il loro interesse privato possa confliggere anche solo in via potenziale con lo svolgimento della ricerca svolta per l'Università e con l'uso dei risultati conseguiti.



Art. 25 - Documentazione e pubblicazione dei risultati della ricerca scientifica

1. I risultati, finali e intermedi, dell'attività di ricerca scientifica, con i correlati costi sostenuti, devono essere documentati in maniera completa, veritiera – dando conto dell'apporto di tutti coloro che vi hanno partecipato e quanto più possibile tempestiva.
2. Nel corso dell'attività di ricerca i dati personali devono essere trattati in forma codificata o anonima. Laddove ciò non sia possibile in ragione dell'oggetto e dello scopo della ricerca, la conservazione e il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni.
3. L'Università assicura la massima diffusione dei risultati delle ricerche condotte al suo interno, in tutta la comunità scientifica.
4. Nella pubblicazione di collettanei devono essere indicati come coautori tutti coloro che hanno contribuito alla loro realizzazione, dovendo, invece, rimanere esclusi coloro i quali non hanno fornito alcun contributo scientificamente significativo.
5. I componenti della comunità universitaria si impegnano a tenere costantemente aggiornato l'elenco delle proprie pubblicazioni nell'anagrafe della ricerca.

PARTE IV – Disposizioni finali e di attuazione

Art. 26 - Divulgazione del Codice etico

1. LCU assicura la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine, anche attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione di presa di conoscenza da parte di soggetti terzi, ivi compresi i singoli fornitori di beni e servizi.
2. In ogni caso il Codice etico è sempre disponibile, in versione aggiornata, sul sito internet dell'Università.

Art. 27 - Osservanza

1. I componenti della comunità universitaria hanno il dovere:
 - di prendere visione del presente codice;
 - di far propri gli *standard* di condotta di cui al presente codice;
 - di osservare il presente codice e le prassi interpretative.

Art. 28 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni

1. Il procedimento di cui al presente articolo si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il Rettore, ricevuta una segnalazione non anonima o acquisita direttamente l'informazione di una eventuale violazione del Codice etico commessa da un componente della comunità universitaria, qualora non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, entro il termine di cinque giorni, avvia il procedimento mediante l'invio al soggetto interessato di una comunicazione scritta nella quale sono indicate le disposizioni del Codice etico che si assumono violate.
3. All'interessato deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, per presentare eventuali osservazioni scritte e chiedere di essere sentito.

4. Il Rettore, dopo aver esaminato le controdeduzioni scritte, ove presentate dall'interessato, e dopo averlo sentito, qualora ne abbia fatto richiesta, conclude l'attività istruttoria trasmettendo al Senato accademico una relazione contenente l'indicazione della notizia e dell'eventuale violazione, la difesa dell'interessato e ogni altro elemento utile. Nella predetta relazione, il Rettore propone, altresì, al Senato accademico la sanzione da infliggere o l'archiviazione del procedimento qualora ritenga che non sia stata commessa alcuna violazione.
5. Il Senato accademico, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relazione del Rettore, sentito l'interessato, delibera, comminando la sanzione ovvero disponendo l'archiviazione del procedimento.
6. La deliberazione del Senato accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato.
7. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dall'invio della contestazione degli addebiti al soggetto interessato.
8. Il procedimento non è sospeso dall'avvio nei confronti dell'interessato di azioni civili, penali o amministrative relative agli stessi comportamenti che si assumono contrari al Codice etico.
9. Qualora un comportamento integri non solo una violazione del codice etico ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 29 - Sanzioni

1. Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, tenendo conto della gravità della violazione e della sua reiterazione. Si ha reiterazione quando, nell'arco temporale di un biennio, lo stesso soggetto si renda responsabile di più violazioni del presente Codice.
2. Nel caso di violazione commessa da docenti, da ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo, il Senato Accademico può comminare le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato;
 - c) sospensione fino a un anno dalla carica accademica ricoperta o dall'incarico di responsabilità affidato.
3. Nel caso di violazione commessa da studenti, il Senato accademico può comminare le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato;
 - c) esclusione dalla attribuzione di contratti di collaborazione con l'Università o di premi conferiti dall'Ateneo;
 - d) esclusione dalla successiva sessione di esami o di laurea.

Art. 30 - Approvazione e successive modifiche e integrazioni

1. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto di LCU.
2. Successive modifiche e integrazioni al presente Codice possono essere apportate nei modi previsti dal comma 1.



Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Università del decreto rettorale con il quale è adottato.

